MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 78, comma 2, lett. d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che consente al Ministero del lavoro di trasferire alle Regioni le risorse del Fondo per l'occupazione - di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, con la legge 19 luglio 1993, n. 236 - destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, al fine di realizzare "*misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà*";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante *"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'articolo 18, comma 1 che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione *"…omissis…nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione* [*ex* articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236], *nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione…omissis…"*;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"* che individua gli atti, non aventi forza di legge, sui quali si esercita il controllo preventivo di legittimità della Corte medesima;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2022, n. 13, recante "*Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230, recante "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione*" e la successiva direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2024, n. 26, recante "*Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Direttiva concernente la regolamentazione e la gestione della fase transitoria*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 16 gennaio 2024, al n. 62, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Manuela Gaetani l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, recante "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024–2026*" e, in particolare, la Tabella 4;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2024, n. 3, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2024 ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO l'articolo 1, comma 162 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 6, lett. a) del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, per il quale "*Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 30 giugno 2024 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*";

VISTA la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 29/0001855 del 24 febbraio 2020 per la quale il citato articolo 1, comma 162, della legge n. 160 del 2019 "*ha disposto la proroga delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000 senza distinzioni […] tra cui quella sottoscritta con la regione Lazio*";

VISTA la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 29/2324 dell'11 marzo 2022;

VISTA la convenzione sottoscritta il 17 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lett. d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Lazio - in attuazione del Protocollo d'Intesa del 13 febbraio 2023 tra le stesse parti - approvata con decreto del Direttore Generale degli ammortizzatori sociali n. 70 del 20 marzo 2023, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il n. 132 del 29 marzo 2023 e registrato dalla Corte dei conti con il n. 1358 del 9 maggio 2023;

VISTA la nota di Anpal Servizi spa n. 541 del 26 gennaio 2024, con la quale sono stati trasmessi, tra l'altro, i dati relativi ai lavoratori socialmente utili del Lazio provenienti dal bacino di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, alla data del 31 dicembre 2023, pari a n. 60 unità;

VISTE le note prot. n. 82320 del 19 gennaio 2024 e prot. n. 186452 del 9 febbraio 2024 con le quali la Regione Lazio, nel relazionare in merito alle iniziative intraprese per lo svuotamento del bacino regionale LSU nell'anno 2023, ha comunicato che, alla data del 1° gennaio 2024, il numero effettivo dei lavoratori socialmente utili provenienti dal bacino di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 è pari a 56 unità, in considerazione del fatto che sono intervenute n. 4 cessazioni;

VISTA la nota dell'INPS prot. n. 0038.19/02/2024.0003678 del 19 febbraio 2024, nella quale, per l'anno 2024, l'importo dell'assegno mensile *pro-capite* per attività socialmente utili (ASU) è fissato in euro 691,89 e quello dell'assegno annuo *pro-capite* al nucleo familiare (ANF) è stimato in euro 35,00;

RITENUTO necessario, ai fini della immediata attuazione nella Regione Lazio dell'articolo 1, comma 6, lett. a) del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, determinare la parte della spesa fino al 30 giugno 2024 - nella misura massima del 40% del totale - a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, destinata alla copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) a favore dei lavoratori provenienti dal bacino di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, utilizzati nella suddetta Regione in attività socialmente utili, come indicato nel seguente prospetto:

Regione	Nr. LSU bacino FSOF	**ASU**	**Stima ANF**	**Totale ASU - ANF**	
Lazio	56	**92.990,02**	**392,00**	**93.382,02**	**Quota statale FSOF del 40%**
		139.485,02	588,00	140.073,02	Quota regionale del 60%
		232.475,04	980,00	233.455,04	Totale

DECRETA

Articolo 1

Richiamate integralmente le premesse, ai fini della immediata proroga *ope legis,* fino al 30 giugno 2024, *ex* articolo 1, comma 162 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 6, lett. a) del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, della convenzione sottoscritta con la Regione Lazio nel 2023 ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lett. d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la parte della spesa - nella misura massima del 40% del totale - a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione necessaria alla copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) a favore dei lavoratori provenienti dal bacino di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, utilizzati nella suddetta Regione in attività socialmente utili, è determinata in euro 93.382,02 (novantatremilatrecentottantadue/02) come indicato in dettaglio nel seguente prospetto:

Regione	Nr. LSU bacino FSOF	ASU fino al 30.06.2024	Stima ANF fino al 30.06.2024	Totale ASU - ANF fino al 30.06.2024	
Lazio	56	**92.990,02**	**392,00**	**93.382,02**	**Quota statale FSOF del 40%**
		139.485,02	588,00	140.073,02	Quota regionale del 60%
		232.475,04	980,00	233.455,04	Totale

Articolo 2

Con separati provvedimenti e all'esito dei controlli degli organi competenti sul presente decreto, sarà determinato l'ammontare dei costi di gestione dell'INPS per l'erogazione degli assegni ai lavoratori socialmente utili aventi diritto e si procederà all'impegno ed alla liquidazione - a valere sui pertinenti capitoli di bilancio - delle relative risorse e di quelle indicate all'articolo 1.

L'efficacia del presente decreto è subordinata alla prescritta registrazione da parte degli organi di controllo ed alla pubblicazione sul sito internet www.lavoro.gov.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Manuela Gaetani



Firmato digitalmente da
GAETANI MANUELA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Il dirigente
Anna Bellobuono

VP/LS

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.